

# COMUNE DI ZEVIO



## **REGOLAMENTO COMUNALE del SISTEMA INTEGRATO di INTERVENTI e SERVIZI SOCIALI**



## Sommario

<b>Art.1 – Oggetto</b> .....	4
<b>Art.2 – Principi generali</b> .....	4
<b>Art.3 – Finalità dei servizi sociali</b> .....	4
<b>Art.4 – Destinatari degli interventi sociali</b> .....	5
<b>Art.5 – Priorità d’accesso</b> .....	5
<b>Art.6 - Livelli essenziali delle prestazioni</b> .....	6
<b>Art.7 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali</b> .....	6
<b>Art.8 - Interventi di sostegno economico</b> .....	7
<b>Art.9 – Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità</b> .....	8
<b>Art.10 – Servizio di telesoccorso</b> .....	9
<b>Art.11 – Servizio sociale ed educativo</b> .....	9
<b>Art.12 – Pluralità di richieste</b> .....	9
<b>Art.13 – Prestazioni sociali agevolate</b> .....	10
<b>Art.14 – Presentazione della domanda</b> .....	10
<b>Art.15 – Istruttoria</b> .....	11
<b>Art.16 – Decisione</b> .....	11
<b>Art.17 – Interventi urgenti</b> .....	12
<b>Art.18 – Revoca dei benefici</b> .....	12
<b>Art.19 – Controlli</b> .....	13
<b>Art.20 – Informativa sul trattamento dei dati personali</b> .....	13
<b>Art.21 – Esclusioni</b> .....	13
<b>Art.22 – Norme integrative</b> .....	14
<b>Art.23 – Atti conservativi del credito</b> .....	14
<b>Art.24 – Norme finali</b> .....	14

## **Art. 1 – Oggetto**

Il Comune di Zevio col presente Regolamento, in base ai principi generali del vigente Statuto Comunale, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale, finalizzato al benessere dell’intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi per i servizi sociali.

Le politiche sociali riguardano la programmazione dell’Ente in maniera trasversale per tutti i settori d’intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di Manovra Tariffaria/Piano Tariffario, d’imposizione fiscale, ecc.

Con riferimento all’art. 124 della L.R.11/2001 per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, di prestazioni professionali e/o di misure economiche destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli, sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale, nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale nazionale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## **Art. 2 – Principi generali**

Il presente Regolamento è emanato:

- nel rispetto dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti al TITOLO II articoli dal 29 al 34, all’articolo 38 e all’articolo 53;
- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall’ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, della idonea copertura finanziaria e patrimoniale, della responsabilità ed unicità dell’amministrazione.

## **Art. 3 – Finalità dei servizi sociali**

Il Comune di Zevio, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell’intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l’informazione, l’orientamento, l’accompagnamento, la riservatezza, l’equità di

trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata;

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi:

- coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e di istruzione, nonché con le politiche di sostegno, o di reinserimento al lavoro;
- concertazione e cooperazione anche con il terzo settore, sia con operatori pubblici che privati, al fine di creare una rete capillare di intervento e di sostegno sul territorio comunale;
- promozione e sostegno delle risorse della collettività locale, quali enti no profit, cooperative, associazioni o gruppi di volontariato, anche attraverso l'organizzazione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di forme di intervento di auto-aiuto al fine di favorire la solidarietà reciproca tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria.

La promozione delle possibilità di sviluppo della persona umana è l'obiettivo ultimo degli interventi previsti da questo Regolamento.

#### **Art. 4 – Destinatari degli interventi sociali**

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, i cittadini residenti nel Comune di Zevio che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

#### **Art. 5 – Priorità d'accesso**

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità; è garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi è il bisogno; la diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni.

La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità temporanea di provvedere a sè stessi;
- disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 6 - Livelli essenziali delle prestazioni**

Il Comune di Zevio, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma;
- promuove forme di collaborazione tra i comuni al fine di ottimizzare le risorse;
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati, sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- assistenza domiciliare;
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

#### **Art. 7 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali**

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 3.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto individualizzato è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela) e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- misure di sostegno economico;
- servizi di assistenza domiciliare;
- servizio di telesoccorso;
- servizi socio-educativi al singolo o al gruppo;
- servizi semi-residenziali;
- servizi residenziali.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono coinvolti dall'Assistente sociale, previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze della persona. Nell'ambito della tutela delle fasce deboli verrà tenuto conto di quanto previsto dall'art. 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci). L'Assistente sociale ha facoltà di richiedere, anche attraverso autocertificazione, ogni informazione e documento ritenuti utili per l'approfondimento della situazione di bisogno.

### **Art. 8 - Interventi di sostegno economico**

Il sostegno economico è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, rientrante in un progetto individualizzato, mai come risoluzione di un bisogno meramente economico ma come risorsa sostitutiva e transitoria per evitare processi di emarginazione.

I progetti individualizzati potranno prevedere l'attivazione di azioni a corrispettivo sociale a carattere temporaneo a vantaggio della collettività (welfare generativo). Il welfare generativo permette di superare la visione assistenzialistica del welfare come spesa a perdere favorendo l'espressione delle capacità del soggetto attraverso l'apporto che può offrire al perseguimento del bene comune.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle proprie risorse familiari e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio, che deve essere sottoscritto dal richiedente, per accettazione, pena l'improcedibilità dell'istanza.

Qualora il richiedente non garantisca una attiva e puntuale collaborazione con il Servizio Sociale di Base, ovvero non rispetti le prescrizioni ed i compiti che gli sono stati assegnati nel progetto individualizzato, tale comportamento potrà essere causa di sospensione o di interruzione del sostegno economico.

Il sostegno economico può avere carattere continuativo, temporaneo o straordinario per specifiche esigenze.

#### ***8.A Sostegno economico continuativo***

1. Il sostegno economico continuativo è erogato per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, nelle modalità indicate all'art. 8.
2. E' riferito a:
  - soggetti in situazione di cronicità dovuta a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti);

- a soggetti anziani ultrasessantacinquenni in situazione economica precaria e non migliorabile, senza congiunti obbligati per legge ed è finalizzato al mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio;
  - soggetti individuati dall'assistente sociale, che ne motiva con relazione scritta la richiesta di continuità.
3. L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede annualmente alla verifica della presenza delle condizioni particolari.
  4. Il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi, fatta eccezione per l'integrazione alla retta per le degenze in strutture residenziali, viene fissato dalla Giunta Comunale.

#### ***8.B Sostegno economico temporaneo***

1. Il sostegno economico temporaneo è riferito a nuclei familiari in situazione di temporaneo disagio ed è erogabile per nucleo familiare, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.
2. L'intervento economico avrà di norma un tetto massimo definito dalla Giunta Comunale e una durata massima definita all'interno del progetto individuale.

#### ***8.C Sostegno economico straordinario per specifiche esigenze***

1. Possono fruire del sostegno economico straordinario i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.
2. Il sostegno economico straordinario viene erogato una tantum e con un tetto massimo e finalità della destinazione definiti dalla Giunta Comunale.
3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale.

#### ***8.D Sostegno Economico Tramite Istituzione di Fondi per particolari Finalità Istituzionali***

L'Amministrazione Comunale può prevedere la costituzione di particolari fondi per perseguire gli obiettivi istituzionali dell'integrazione sociale dei cittadini o per l'abbattimento di spese specifiche. L'istituzione e le finalità del fondo, le modalità di erogazione dello stesso vengono definite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 9 – Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, dei bisogni relazionali, nonché nella eventuale consegna di pasti a domicilio ed eventuale cura della casa.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire, o a rimuovere, situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari di base competenti per territorio.

L'assistenza domiciliare è rivolta:

- a) ad anziani non autosufficienti, o parzialmente autosufficienti;



b) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;

c) a soggetti, o nuclei familiari, in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni sono definite all'interno di un progetto individualizzato di intervento, elaborato con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Le condizioni di partecipazione alla spesa sono fissate dalla Giunta nell'ambito della Manovra Tariffaria.

#### **Art. 10 – Servizio di telesoccorso**

Al fine di consentire il più a lungo possibile la permanenza delle persone al proprio domicilio, quando siano in condizioni di rischio ricorrente, è offerto il servizio di telesoccorso per la segnalazione tempestiva dello stato di urgente necessità socio-sanitaria.

Il servizio è gratuito.

#### **Art. 11 – Servizio sociale ed educativo**

L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia, o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare, o risolvere, situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio si ritiene importante sostenere iniziative sia nell'ambito della prevenzione, per una crescita sana e tutelata, sia nell'ambito della quotidianità e del tempo libero, con attenzione particolare al senso di responsabilità ed autonomia.

Possono ritenersi iniziative da attivarsi in tal senso ad esempio:

- centri socio-educativi;
- sostegno educativo;
- centri di aggregazione e tempo libero;
- attività estive.

Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, organizza:

- soggiorni estivi climatici;
- attività di socializzazione.

Il funzionamento e l'accesso ai sopra citati servizi sono disciplinati da appositi atti di indirizzo e condizioni di partecipazione alla spesa fissati dalla Giunta nell'ambito della Manovra Tariffaria.

#### **Art. 12 – Pluralità di richieste**

L'ordine di ammissione al servizio sarà determinato dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di attivazione dei servizi, di cui agli articoli 9 “Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità” ed 11 “Servizio Sociale Educativo”, il cui soddisfacimento integrale non risulti possibile alla luce delle risorse finanziarie ed umane disponibili per la realizzazione del servizio medesimo, sarà valutato dall’assistente sociale lo stato di bisogno del richiedente il servizio (persona sola, assenza di parenti obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, stato di salute, situazione di emergenza temporanea, minori a carico con grave situazione di disagio ed a rischio di emarginazione) dando preferenza a chi versa in condizioni più sfavorevoli.

A parità di condizioni viene privilegiato il richiedente con ISEE inferiore.

### **Art. 13 – Prestazioni sociali agevolate**

La Giunta comunale approva annualmente le tariffe dei servizi a pagamento ed eventualmente stabilisce le soglie di ISEE per le quali è possibile beneficiare di tariffe agevolate.

I livelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate sono stabiliti mediante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l’Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni. L’Amministrazione Comunale può prevedere accanto all’ISEE, per prestazioni prerogative dei comuni, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (quali ad esempio il Fattore Famiglia Comunale). Il Fattore Famiglia Comunale consiste in un ricalcolo dell’ISEE sulla base delle scale di equivalenza indicate nell’allegato A al presente Regolamento. In tal caso, per poter accedere alla tariffa agevolata, l’utente in possesso di attestazione ISEE in corso di validità deve compilare un questionario integrativo, della propria situazione familiare in termini di composizione e di condizioni di vita.

A livelli decrescenti di ISEE, ricalcolato in base al Fattore Famiglia, considerati singolarmente o raggruppati per fasce, corrisponderanno tariffe agevolate decrescenti, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.

Le tariffe agevolate concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico/educativo con la raccolta delle domande circoscritta in prestabilite finestre temporali, restano fisse per tutta la durata dell’anno scolastico o educativo.

### **Art. 14 – Presentazione della domanda**

L’accesso e l’erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato su richiesta dell’interessato.

La domanda deve essere presentata al Comune di Zevio presso l’ufficio dell’Assistente Sociale.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della richiesta. Nel caso che i familiari tenuti agli alimenti presentino domanda di integrazione retta devono corredare la stessa con la propria attestazione ISEE in corso di validità.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta di prestazione o servizio sociale può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 15 – Istruttoria**

La domanda, acquisita al protocollo, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda, potranno essere richiesti documenti integrativi ovvero informazioni e notizie che dovranno essere prodotti entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale periodo, la pratica viene archiviata. La sospensione del procedimento per richiesta di integrazione istruttoria potrà essere disposta una sola volta; i termini del procedimento ricominciano a decorrere dal giorno di presentazione della documentazione richiesta.

Il provvedimento di archiviazione per decorrenza dei termini è trasmesso per iscritto al richiedente.

L'Assistente Sociale cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

#### **Art. 16 – Decisione**

Il procedimento di accesso al sistema integrato interventi e servizi sociali deve concludersi con Determinazione del Responsabile di Area entro il termine massimo definito dalla Giunta Comunale, fatte salve diverse tempistiche previste in altre specifiche disposizioni normative e regolamentari e fatte salve le istanze che richiedono risposte urgenti. In ogni caso è fatto salvo il caso di sospensione dei termini per richiesta di integrazione istruttoria di cui all'art. 14 ed il caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.

Qualora alcune fasi del procedimento competano ad amministrazioni diverse dal Comune, il termine finale del procedimento deve comprendere anche i periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse, fatta salva la sospensione o l'interruzione del termine.

Qualora l'inattività o il ritardo di altra amministrazione causino l'impossibilità di rispettare il termine finale stabilito, il responsabile del procedimento ne dà notizia agli interessati e all'amministrazione inadempiente negli stessi modi e forme della comunicazione di avvio del procedimento.

La Determinazione di accoglimento dell'istanza del cittadino deve contenere i seguenti elementi essenziali: tipologia, entità e modalità di erogazione della prestazione assistenziale, nonché l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

Prima della formale adozione della Determinazione di non accoglimento dell'istanza deve essere data tempestiva comunicazione al cittadino dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6.

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 – Interventi urgenti**

Qualora si verificano casi di particolare necessità ed urgenza, appositamente segnalati dall'Assistente Sociale, che rendano necessaria l'immediata erogazione del servizio sociale, il Responsabile di Area dovrà provvedere senza indugio ad attivare il servizio con effetto immediato, riservando ad un momento successivo l'esperimento dell'istruttoria finalizzata alla determinazione dell'eventuale misura di compartecipazione al costo del servizio.

Qualora, in seguito all'attivazione d'urgenza del Servizio sociale, il soggetto richiedente non provveda a fornire la documentazione richiesta per l'effettuazione del calcolo ISEE, ovvero rifiuti di pagare la quota di compartecipazione al costo del servizio, il Responsabile di Area potrà disporre la sospensione del Servizio sociale fino a regolarizzazione degli adempimenti dovuti dal richiedente.

#### **Art. 18 – Revoca dei benefici**

Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, sempre che il dichiarante non sia incorso in una irregolarità od imprecisione del tutto irrilevante e tale da non incidere sulla sostanziale correttezza della dichiarazione resa, il Responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi ovvero la restituzione di quanto erogato a titolo di contribuzione economica.

Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitato, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Qualora l'infedeltà accertata nella dichiarazione sia di particolare gravità, ovvero consista nella alterazione dei presupposti sostanziali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, il Responsabile di Area applicherà la sanzione accessoria dell'esclusione alla presentazione di richieste di sostegno sociale per l'anno successivo, fatta salva eventuale responsabilità penale in capo al dichiarante ed eventuale richiesta di risarcimento danni del Comune nei confronti del medesimo.

## **Art. 19 – Controlli**

Le informazioni auto-dichiarate dal cittadino, in relazione alle prestazioni sociali agevolate, sono sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari.

In particolare, vengono sottoposte a procedimento di controllo le dichiarazioni presentate che risultino:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente;
- contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

Al fine di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile del Settore competente può richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Il Comune di Zevio invia all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari di prestazioni, ai fini della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza per il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale.

## **Art. 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

I dati personali acquisiti verranno trattati sulla base del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Zevio, o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Zevio.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f, RGPD).

## **Art. 21 – Esclusioni**

E' esclusa la possibilità di erogare contributi economici, esenzioni e/o sussidi qualora la domanda di contribuzione abbia ad oggetto prestazioni e/o servizi per i quali siano già previste da altri Enti, forme di rimborso e/o di sostegno economico.

## **Art. 22 – Norme integrative**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dall'Unione Europea, dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

## **Art. 23 – Atti conservativi del credito**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intraprendere specifici procedimenti esecutivi o conservativi a tutela del proprio credito nei confronti dei beni patrimoniali posseduti dall'assistito inadempiente, qualora il valore di tali beni copra, in tutto od in parte, le spese sostenute dall'Amministrazione comunale nel suo interesse ed al fine di garantire all'Ente il recupero delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, consistono principalmente in:

- iscrizione ipotecaria nei Registri Immobiliari sui beni immobili, o mobili registrabili sui quali l'assistito vanta un diritto reale di godimento, qualora il credito maturato dall'Amministrazione Comunale superi € 5.000;
- espropriazione forzata dei beni dell'assistito (o degli eredi, limitatamente ai beni ereditari) a seguito dell'infruttuoso esperimento della procedura amministrativa per il recupero del credito;
- alienazione consensuale dei beni immobili dell'assistito (o degli eredi, limitatamente ai beni ereditari), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato al rimborso dei crediti maturati e/o maturandi per rette di degenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 24 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale in materia di interventi e servizi sociali.

Le disposizioni del presente regolamento abrogano in modo espresso tutte le disposizioni regolamentari aventi pari oggetto eventualmente contenute in altri regolamenti comunali tuttora vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore scaduti i termini della pubblicazione all'albo pretorio on line, secondo quanto previsto dall'art. 82 dello Statuto Comunale.

## Allegato A – Scale di Equivalenza Fattore Famiglia Comunale

	<b>Nuovo FF</b>
<b>Composizione familiare</b>	
1 ° componente	1.0
Single o monogenitore	0.6
se Monogenitore con figli minori	0.4
se anche vedovo/a con figli minori	0.2
Coppia	2.0
Figlio 0-5	0.7
Figlio 6-13	0.6
Figlio 14-18	0.5
Figlio studente 19-26	0.4
Adulto aggiuntivo	0.3
Coppia giovane con capofamiglia <40 anni	0.4
Gemelli fino a 10 anni	0.3x(N gemelli-1)
<b>Condizione lavorativa Genitori (con figli minori)</b>	
Entrambi i genitori lavorano (scala x ogni coniuge)	0.1
Monogenitore lavoratore	0.2
Entrambi i genitori disoccupati (scala x ogni coniuge)	0.2
Monogenitore non lavoratore	0.4
<b>Invalidità</b>	
Media	0.5
Grave	0.85
Non autosufficiente	1.2
Minorenne disabile	0.2
<b>Grave esclusione abitativa</b>	
Senza tetto o senza casa	0.6
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate	0.3